

CAPO III - DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

Articolo 123 *(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)*

L’articolo 123 indica che nei successivi articoli da 124 a 128 saranno individuati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari all’articolo 123, in quanto – afferma la relazione – la disposizione è finalizzata a dare attuazione al disposto dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che demanda alla legge statale il compito di stabilire le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità, rinviando alle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli da 124 a 128 e definendone i costi, i fabbisogni standard, e le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e l’appropriatezza dei servizi offerti.

In particolare, la disposizione in commento specifica che il LEP saranno definiti in attuazione **dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011**, sulla base di macroaree di intervento nelle materie di cui **all’articolo 14, comma 1**, del medesimo decreto legislativo.

In proposito, si ricorda preliminarmente che **l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione** rimette alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** la “determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”

Ciò premesso, si segnala che il **decreto legislativo n. 68 del 2011** (disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario) è stato adottato in attuazione della **legge n. 42 del 2009** (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale), il cui **articolo 20, comma 2, demanda alla legge statale la determinazione dei LEP**. Fino a tale nuova determinazione, si sarebbero considerati i LEP già fissati in base alla legislazione statale. In particolare, obiettivo del decreto legislativo n. 68 del 2011 è che le fonti di finanziamento dei LEP delle regioni a statuto ordinario siano rappresentate dalla compartecipazione all’IVA e dall’addizionale regionale all’IRPEF (opportunamente rimodulate ed eventualmente perequate), nonché da entrate proprie, con **superamento** del sistema dei **trasferimenti erariali** e della perequazione basata sulla **spesa storica**.

In materia di individuazione di tali fonti di finanziamento interviene lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 (atto n. 276).

Il richiamato **articolo 14** del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha determinato le materie per le quali è necessario, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, determinare i LEP. Si tratta di **sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale**, oltre che delle altre materie per le quali, in base al già richiamato articolo 20 della legge n. 42, la legge statale individuerà dei LEP.

In base all'**articolo 13** del medesimo decreto legislativo il procedimento per la definizione, il finanziamento e l'attuazione dei LEP, è basato sulle seguenti fasi:

- indicazione, da parte della legge statale (ma per le materie indicate dall'articolo 14 cfr. infra) delle **modalità di determinazione dei LEP** da garantirsi su tutto il territorio nazionale e contestuale determinazione delle **macroaree di intervento**, ciascuna delle quali omogenea per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore (comma 1);
- **definizione dei LEP previa determinazione**, per ciascuna macroarea di intervento, **dei costi e dei fabbisogni standard**, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e appropriatezza dei servizi offerti (comma 2);
- proposizione da parte del Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità (oggi confluito nella legge di bilancio) o con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, previo parere della Conferenza unificata, di **norme volte a realizzare l'obiettivo della convergenza verso i LEP** dei costi e fabbisogni standard dei livelli di governo, nonché degli obiettivi di servizio (comma 3);
- **ricognizione con DPCM**, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario, dei LEP nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale (comma 4).

Come si è visto, la disposizione in commento precisa che si intende dare attuazione a quanto previsto in particolare dal **comma 2 dell'articolo 13** (definizione dei LEP previa determinazione, per ciascuna macroarea di intervento, dei costi e dei fabbisogni standard, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e appropriatezza dei servizi offerti); sembra quindi doversi intendere che quanto previsto dai commi 3 (individuazione in legge di bilancio di norme volte a realizzare la convergenza verso i LEP) e 4 (ricognizione con DPCM dei LEP esistenti) risulta superato da quanto previsto dai successivi articoli da 124 a 128.

L'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011 è stata più volte rinviata. Da ultimo, la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 788), ha ulteriormente differito (**dal 2023 al 2027**, o, se si realizzeranno le condizioni, **al 2026**) l'entrata in vigore dei meccanismi, definiti dal decreto legislativo n. 68 del 2011, di finanziamento delle funzioni regionali e diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle “funzioni LEP” e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. Conseguentemente non è stato attuato il processo di definizione dei LEP individuato dagli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo e sopra richiamati.

Nel frattempo, come ricordato anche dalla relazione illustrativa, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto, nell'ambito della Missione 1, Componente 1, la “riforma del quadro fiscale subnazionale” (Riforma 1.14), la quale consiste nel completamento del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma, da completare entro il **primo trimestre del 2026** (M1C1-119), dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario e per le province e le città metropolitane. Pertanto, la determinazione dei LEP e dei relativi fabbisogni e costi standard dovrà avvenire necessariamente entro tale termine.

Si segnala in proposito che il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge S. 1623 recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. L'esame in sede referente del provvedimento non è stato ancora avviato. Il disegno di legge sostituisce i principi e criteri direttivi della delega in materia di determinazione dei LEP di cui all'articolo 3 della legge n. 86 del 2024, di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di **regionalismo differenziato**. Ciò a seguito della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il richiamato articolo 3, comma 1, della legge n. 86⁸ a causa della “genericità” dei criteri direttivi

⁸ La disposizione richiamata prevedeva che la delega venisse esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). Tali commi delineavano in realtà una diversa procedura per l'emanazione di una fonte secondaria – i D.P.C.M. – chiamati a definire i LEP. I DPCM dovevano essere presentati da una Cabina di regia a tale scopo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, oppure, nel caso in cui la Cabina di regia non riuscisse a concludere la sua attività nei tempi stabiliti, da un Commissario appositamente nominato; al tempo stesso, nell'ambito di questa procedura si prevedeva, al comma 793, che la Cabina di regia effettuasse, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, con riferimento alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario nonché una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio; individuasse le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e determini i medesimi LEP nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e sulla base delle ipotesi

per numerose e variegate materie⁹. La delega, in base all'articolo 1 del disegno di legge, interessa le materie che l'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 individua come "materie LEP"¹⁰ e cioè materie nelle quali l'eventuale trasferimento di competenze ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve essere preceduto dalla previa individuazione dei LEP validi su tutto il territorio nazionale; viene fatta eccezione per la tutela della salute, per la quale, pur essendo individuata come "materia LEP" dalla legge n. 86, rimane valido il vigente meccanismo di individuazione dei LEA (su cui cfr. *infra* la scheda di lettura di cui all'articolo 124). Il comma 3 dell'articolo 3 individua infatti le seguenti "materie LEP":

- a) norme generali sull'istruzione;
- b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali¹¹.

tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società SOSE Spa in collaborazione con l'ISTAT e con il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO).

⁹ Secondo il Giudice delle leggi, le finalità indicate dal comma 791 (come il "pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni", l'"assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari" e il "favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza") risultano troppo generiche e inidonee a guidare il potere legislativo delegato. Inoltre, le norme procedurali contenute nei commi 792 e seguenti della legge n. 197/2022 non sono state giudicate sufficienti a soddisfare lo standard dell'articolo 76 della Costituzione, poiché tale norma costituzionale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere. Il vizio di incostituzionalità risiede anche nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi plurisettoriali (*per relationem*) per numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e bilanciamenti, una determinazione così generica dei criteri direttivi è destinata all'indeterminatezza.

¹⁰ La sentenza n. 192 del 2024 ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra "materie LEP" e "materie no LEP" nell'ambito del regionalismo differenziato. In particolare, la Corte ha segnalato che, nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come "no-LEP", i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia "no-LEP" e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (*Considerato in diritto 15.2*)

¹¹ Sono quindi considerate "materie no LEP" ai fini del trasferimento di competenze nell'ambito del regionalismo differenziato, e quindi non oggetto di delega da parte della legge n. 86 (ma si ricordi

Il successivo articolo 2 della legge n. 86 del 2024, vincola, al **comma 1, lettera g**), il legislatore delegato, tra i principi e criteri direttivi generali di delega, ad “effettuare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, e prevedere **forme di raccordo con i LEP già individuati** e in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, con particolare riferimento alle **materie di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 68 del 2011**”

Si tratta, come si vede, del medesimo articolo 14 richiamato dalla disposizione qui in commento; conseguentemente, il principio di delega del disegno di legge S. 1623 richiamato appare affidare l’individuazione dei LEP nelle materie dell’articolo 14 (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale) ai criteri e alle procedure individuate dagli articoli da 124 a 128 del disegno di legge di bilancio in commento; al tempo stesso, si verifica un’intersezione” tra le materie del richiamato articolo 14 – e quindi oggetto di attuazione nel disegno di legge di bilancio in esame in forza del richiamo contenuto dall’articolo 123 in commento - e quelle oggetto di delega da parte della legge n. 86 con riferimento alla materia **“istruzione”**, oggetto di principi e criteri direttivi specifici da parte del disegno di legge S. 1623 al Capo II (articoli da 4 a 13); infine, deve essere però anche considerato che l’articolo 128 del disegno di legge di bilancio, pur recando la rubrica “livelli essenziali delle prestazioni nella materia “istruzione”, interviene in realtà in materia di università.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un coordinamento tra le disposizioni del disegno di legge di bilancio e quelle del disegno di legge S. 1623.

Si segnala inoltre che la disposizione in commento, come si è visto, fa in generale riferimento all’individuazione dei LEP nelle materie di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 mentre nei successivi articoli non si fa riferimento all’individuazione dei LEP per quanto riguarda la **spesa in conto capitale nel trasporto pubblico locale**.

Anche su questo aspetto, si valuti l’opportunità di un approfondimento.

l’interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione offerta dalla sentenza n. 192 e richiamata nella precedente nota) le seguenti competenze concorrenti: rapporti internazionali e con l’Unione europea; commercio con l’estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

• **I LEP nella legislazione e nella giurisprudenza della Corte costituzionale**

I LEP nella legislazione

Numerose norme statali hanno altresì provveduto, nel tempo, all'individuazione dei LEP nelle materie di competenza concorrente e in quelle di competenza esclusiva. Alcune di queste norme sono state adottate anche al di fuori dell'*iter* di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011. Si possono distinguere, a tal riguardo:

- Norme che hanno determinato direttamente i LEP, senza necessità di ulteriori interventi attuativi da parte di fonti normative. Si tratta spesso di norme di carattere procedimentale, quali, ad esempio, quelle individuate dall'art. 29, commi 2-bis e 2-ter della legge n. 241 del 1990 – introdotti dall'art. 10 della legge n. 69 del 2009 – in materia di obblighi della pubblica amministrazione relativamente ad alcuni istituti e diritti dei soggetti interessati nell'ambito del procedimento amministrativo;
- Norme che hanno rinviato ad altre fonti, in particolare a decreti legislativi, a DPCM o a decreti ministeriali. In linea generale, si ricorre ai decreti legislativi quando si intende conferire valore di norma di rango primario a LEP la cui definizione non richiede disposizioni di carattere eccessivamente tecnico; è il caso, ad esempio, dei LEP in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale (individuati con i d. lgs. n. 59 del 2004, nn. 76 e 77 del 2005, n. 226 del 2005), o del reddito di inclusione (ReI), introdotto come LEP da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale dal d. lgs. n. 147 del 2017, in attuazione della delega di cui alla legge n. 33 del 2017. Il ricorso alla fonte secondaria prevale, invece, quando occorre procedere a un'individuazione dettagliata e puntuale delle prestazioni da erogare. È il caso, ad esempio, dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia sanitaria, individuati dal DPCM 29 novembre 2001, aggiornato, da ultimo, con DPCM 12 gennaio 2017;
- Norme che hanno previsto prestazioni non espressamente configurate dal legislatore come LEP, ma individuate *ex post* come tali in sede interpretativa. Si tratta, ad esempio, del caso dei criteri di assegnazione delle case popolari, definite dalla Corte costituzionale come LEP nella sentenza n. 121 del 2010.

Più recentemente, l'art. 1, comma 159, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha fornito una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) – sottoinsieme della più ampia categoria dei LEP, analogamente ai menzionati LEA – come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Il successivo comma 160 ha previsto che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge n. 328 del 2000 (legge non attuata che all'art. 22 definiva le aree delle prestazioni sociali che costituiscono LEP).

I successivi **commi 167 e 169** della legge di bilancio 2022 hanno stabilito, infine, che rispettivamente con DPCM e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano, nel primo caso, determinate le modalità attuative dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e, nel secondo caso, definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale individuati dall'art. 22 della legge n. 328 del 2000.

Per maggiori dettagli si rinvia alle **schede di lettura degli articoli da 124 a 128**.

Sui LEP si veda, da ultimo, il [documento conclusivo](#) dell'indagine conoscitiva in materia approvato dalla **Commissione parlamentare per le questioni regionali** nella seduta dell'11 giugno 2025 e la [documentazione acquisita](#) nel corso delle audizioni su stato di attuazione e prospettive del federalismo fiscale che la **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale** sta svolgendo.

I LEP nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Corte Costituzionale ha in più occasioni evidenziato che “**nella perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009**, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'art. 119 Cost., l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui [...] esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (**sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011**). Tali interventi si configurano infatti come «portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale» (**sentenza n. 121 del 2010**), che ben possono essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare l'intervento del legislatore statale limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni, (così le sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011, in materia di trasporto pubblico locale).

Sempre la Corte ha rilevato che “il mancato completamento della transizione ai costi e fabbisogni standard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione, non consente, a tutt'oggi, l'integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dall'art. 119 Cost.” (sentenza n. 273 del 2013).

La Corte dunque “ha ben presente, al riguardo, il disposto dell'art. 119, quarto comma, Cost., secondo cui le funzioni attribuite alle Regioni sono finanziate integralmente dalle fonti di cui allo stesso art. 119 (tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e altre entrate proprie). Ritiene peraltro che, in mancanza di norme che attuino detto articolo [...] l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui [...] esso, oltre a rispondere ai richiamati principi di egualanza e solidarietà, riveste quei caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria” (sentenza n. 10 del 2010).

Da ultimo, la Corte ha richiamato nuovamente il Legislatore nella **sentenza n. 192 del 2024**, rilevando che “è improcrastinabile l'attuazione del fondo perequativo previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale «cooperativo» (**sentenza n. 71 del 2023**), disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un'equilibrata gestione”.

Articoli 124-126

(Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale)

Gli **articoli 125 e 126** stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia¹² –; l'**articolo 124** conferma, per l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel settore sanitario, le disposizioni del [D.P.C.M. 12 gennaio 2017](#), per le quali continuano a trovare applicazione le procedure di aggiornamento già previste dalla disciplina vigente¹³. La definizione dei livelli essenziali di cui all'**articolo 126** non concerne l'ambito dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale in favore degli alunni e studenti con disabilità, ambito oggetto del successivo **articolo 127**¹⁴.

I **commi 1 e 2 dell'articolo 126** prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni. Questi ultimi sono definiti nel citato **comma 2**. Il **comma 6** reca, ad incremento delle risorse finanziarie già stabilite a legislazione vigente, uno stanziamento pari a 200 milioni di euro annui, con decorrenza dall'anno 2027.

L'effetto finanziario degli **articoli da 124 a 126** consiste, come indica la **relazione tecnica**, esclusivamente nello stanziamento di cui all'**articolo 126, comma 6**, pari a 200 milioni di euro annui, con decorrenza dall'anno 2027.

Come accennato, i **commi 1 e 2 dell'articolo 126** prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni.

Più in particolare, il sistema assicura (**comma 2**):

- le prestazioni (e il connesso livello di spesa) previste dall'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#). Si ricorda che il citato comma 162 individua i servizi socio-assistenziali erogati dagli ATS

¹² In merito all'adozione del federalismo fiscale regionale in alcuni ambiti, tra cui quello dell'assistenza, si rinvia alla scheda relativa al precedente **articolo 123**.

¹³ Le procedure di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario sono diverse a seconda che l'ipotesi di aggiornamento determini o meno un incremento degli oneri di finanza pubblica. Si rinvia, in merito, alla seguente [pagina](#) del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

¹⁴ Si rinvia alla relativa scheda di lettura.

nelle seguenti aree: con riferimento a determinate categorie di anziani, l'assistenza domiciliare sociale, l'assistenza sociale integrata con i servizi sanitari e la predisposizione di soluzioni abitative; i servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; i servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie. Il successivo comma 163 prevede che il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscano alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi socio-sanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), aventi la sede operativa presso le articolazioni del Servizio sanitario denominate Case della comunità. Il citato comma 170 definisce, in fase di prima applicazione, nelle more delle determinazioni da assumere secondo la procedura di cui al citato comma 169, i seguenti LEPS negli “ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza”¹⁵: pronto intervento sociale; supervisione del personale dei servizi sociali; servizi sociali per le dimissioni protette; prevenzione dell'allontanamento familiare; servizi per la residenza fittizia; progetti per il cosiddetto dopo di noi e per la vita indipendente;

- il percorso di conseguimento degli obiettivi di servizio definiti ai sensi del richiamato articolo 1, comma 496, lettera *a*), della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#) – tra i quali il conseguimento, a decorrere dall'anno 2026, di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 su 6.500 – nonché il percorso di conseguimento di un rapporto di 1 assistente sociale ogni 5.000 residenti, rapporto previsto dal richiamato articolo 1, comma 797, della [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#). Si ricorda che quest'ultimo comma prevede un successivo obiettivo di servizio, a regime, di un rapporto di 1 assistente sociale ogni 4.000 residenti; *si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo a tale profilo, tenuto conto che il citato comma 797, da un lato, qualifica esplicitamente come livello essenziale il solo rapporto di 1 su 5.000 e che, dall'altro, esso prevede un contributo finanziario statale anche per le assunzioni di assistenti sociali intese alla riduzione del rapporto fino ad 1 su 4.000*;
- la costituzione, per i cui oneri si prevede uno stanziamento a decorrere dall'anno 2027, di una *équipe* multidisciplinare – al fine della valutazione multidisciplinare del nucleo familiare –¹⁶ costituita, a livello di singolo ATS, da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico¹⁷ ogni 20.000 abitanti. Come accennato, al fine di tali obiettivi, si prevede – nel successivo **comma 6** – un incremento, a decorrere dall'anno 2027 e nella misura di 200 milioni di euro annui, delle risorse finanziarie di cui alla lettera *a*) del citato articolo 1, comma 496, della L. n.

¹⁵ Riguardo ai livelli essenziali nel settore dell'assistenza, cfr. anche l'articolo 22, comma 2, della [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

¹⁶ Cfr., in merito, il richiamato articolo 5, comma 7, del [D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#).

¹⁷ Riguardo alla definizione di quest'ultima figura, la norma richiama l'articolo 3 della [L. 15 aprile 2024, n. 55](#).

213 del 2023;

- un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non auto-sufficienti; tale prestazione settimanale deve essere modulata in funzione del numero dei relativi soggetti da assistere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti. La **relazione tecnica**¹⁸ osserva che la previsione sull'ora settimanale non implica nuove risorse, in quanto si limita a prospettare un utilizzo razionale di quelle esistenti.

Il **comma 3** del presente **articolo 126** demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, entro il 30 giugno 2026, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la determinazione: dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS; dei criteri e degli obiettivi delle prestazioni di cui al **comma 2**; dei criteri di riparto delle risorse – con modulazioni, successive nel tempo, degli stessi –, criteri che devono tener conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori (riguardo a tali criteri, cfr. anche la **relazione tecnica**¹⁹).

Il **comma 4** demanda a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanati secondo i termini e la procedura previsti dal medesimo **comma**, la determinazione dei sistemi operativi e delle modalità integrate di monitoraggio, nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali ([SIUSS](#)), ivi comprese, a regime, le modalità di monitoraggio del sistema di garanzia summenzionato (il quale, come detto, è istituito con decorrenza dall'anno 2027). Al fine del monitoraggio si computa l'intera spesa inerente ai servizi sociali dell'ATS, al netto dei trasferimenti reciproci con il settore sanitario e delle spese afferenti a quest'ultimo.

Il **comma 5** prevede, per il caso di mancato raggiungimento – in ciascuno degli anni 2027 e successivi – degli obiettivi stabiliti, l'applicazione delle procedure di diffida e di commissariamento previste dall'articolo 1, commi da 498 a 501, della citata L. n. 213 del 2023.

Il **comma 7** reca norme finanziarie di coordinamento.

¹⁸ La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 1689](#).

¹⁹ La **relazione tecnica** è reperibile, come detto, nell'[A.S. n. 1689](#).

Articolo 127

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)

L’articolo 127, ai commi 1 e 2, stabilisce che il **livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale** per gli alunni e gli studenti con disabilità debba garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato. In particolare, si prevede che costituiscono **contenuto del LEP**, quali sue componenti fondamentali, il **numero di ore di assistenza** all’autonomia e alla comunicazione personale, e l’**impiego di personale in possesso del profilo professionale specificamente destinato** all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità, nonché il rispetto di determinati **standard qualitativi**.

Il comma 3 prevede che entro il 31 dicembre 2027 sia alimentato il **registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato** delle ore prestate dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti. A questo fine, un decreto delle amministrazioni competenti definirà i criteri tecnici e le modalità necessarie all’accesso, alla condivisione e all’utilizzo dei dati, nonché le specifiche tipologie di informazioni utili alla rilevazione e quantificazione del fabbisogno di assistenza a livello territoriale.

Il comma 4 introduce una **disposizione transitoria** per gli anni 2026 e 2027, con cui, in attesa della piena operatività del registro nazionale, viene individuato uno **specifico obiettivo di servizio** volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risultati più carente, l’attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

Il comma 5 **rinvia a un decreto** delle amministrazioni competenti la ripartizione delle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Il comma 6 disciplina la relativa **copertura finanziaria**.

L’articolo 127 prevede interventi che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che all’attuazione del provvedimento si provvede esclusivamente mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, concorrono al finanziamento le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e quelle messe a disposizione dalle amministrazioni regionali e locali, per queste ultime nell’ambito del Fondo equità e livello dei servizi.

Il comma 1 della disposizione in esame dispone che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è definito il **livello essenziale delle**

prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66](#), nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle [linee Guida](#) di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

Quanto agli **alunni/studenti con disabilità**, si ricorda che la [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), dopo aver definito le persone con disabilità (ossia chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base) disciplina in modo espresso **l'istruzione scolastica degli alunni con disabilità**.

Il decreto legislativo n. 66 del 2017 e il decreto legislativo n. 96 del 2019 hanno introdotto innovazioni rilevanti, integrando e modificando la stessa legge n. 104, su cui resta imperniata la normativa di riferimento. In particolare, l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017 ha introdotto, tra l'altro, una serie di modifiche agli articoli 4 e 12 della legge n. 104.

L'articolo 12 della legge n. 104 prevede che è garantito l'inserimento negli asili nido e il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nella scuola dell'infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (articolo 12, comma 3). L'articolo precisa inoltre che l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle difficoltà connesse alla condizione di disabilità (articolo 12, comma 4). Il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce che contestualmente all'accertamento sanitario di cui all'articolo 4, le commissioni mediche effettuano l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, accertamento propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento e del **Piano educativo individualizzato** (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. L'articolo 13 stabilisce che **l'integrazione scolastica** della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio (articolo 13, comma 1, lett. a)). A tal fine, enti locali, organi scolastici e unità sanitarie locali stipulano accordi di programma. L'articolo 13 precisa inoltre che nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante **l'assegnazione di docenti specializzati** e che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarietà delle sezioni e delle classi in cui operano partecipando alla programmazione educativa e didattica. L'articolo 14 detta le **"Modalità di attuazione dell'integrazione"**, attribuendo all'oggi Ministro dell'istruzione e del merito il compito di provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti condizione di disabilità e di organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata (articolo 14, commi 1 e 2).

Le **linee guida** per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento sono state predisposte ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 66 del 2017. Esse definiscono i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento tenuto conto di ICF.

Il decreto legislativo n. 66 del 2017 (attraverso il citato articolo 5) ha introdotto nel percorso di accertamento dei bisogni dell'età evolutiva per l'inclusione scolastica alcune novità sostanziali. È stata prevista una nuova composizione della commissione, con specifiche competenze mediche specialistiche per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap nei casi che riguardano persone in età evolutiva. È stato introdotto un nuovo momento accertativo: contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 104/1992, le commissioni mediche effettuano, ove richiesto dai genitori, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento. È stata inoltre introdotta una modalità valutativa che tiene conto del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, utile a descrivere l'interazione fra individuo, limiti e potenzialità, e contesto in termini di barriere e facilitatori.

Le Linee guida hanno individuato il modello biopsicosociale come denominatore comune di tre processi sequenziali: descrizione del funzionamento; accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva; e redazione del Piano educativo individualizzato (PEI). Sono stati predisposti nuovi documenti a cura delle aziende sanitarie e dell'INPS, tra cui il certificato medico diagnostico-funzionale, il verbale di accertamento della condizione di disabilità e il profilo di funzionamento necessario per il PEI e parte integrante del Progetto individuale.

L'accertamento della condizione di disabilità riguarda bambine e bambini della scuola dell'infanzia, alunne e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, studentesse e studenti della secondaria di secondo grado riconosciuti in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/1992. Esso si prospetta integrativo e non sostitutivo del percorso di accertamento fondato sulla valutazione dell'invalidità e della condizione di disabilità ed è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento. In un continuum valutativo, rappresenta il raccordo tra l'accertamento della condizione di svantaggio definita dalla legge 104 e i concreti accomodamenti ragionevoli previsti dalla legge n. 18 del 2009 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità.

La finalità dell'accertamento è verificare se l'interazione tra situazione di disabilità e fattori ambientali ponga il soggetto in una condizione di potenziale restrizione di partecipazione scolastica tale da richiedere una significativa modificazione e personalizzazione della programmazione didattica e degli strumenti da utilizzare, attraverso la predisposizione di un Piano educativo individualizzato.

L'accertamento implica tre passaggi: la comprovata esistenza di *impairment* permanenti o evolutivi, la descrizione dell'interazione con fattori barriera e la verifica della possibilità che la partecipazione venga ostacolata. La descrizione del problema di salute viene effettuata secondo la classificazione ICD, mentre la descrizione del funzionamento e delle

limitazioni si basa sull'ICF. Tale impostazione è coerente con la raccomandazione OMS sull'uso congiunto di ICD e ICF.

Il **comma 2** specifica che **il LEP garantisce un supporto adeguato**, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Il comma prosegue affermando che **costituisce contenuto del LEP**, quale sua componente fondamentale, il **numero di ore di assistenza** all'autonomia e alla comunicazione personale, **da assicurare**, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano educativo individualizzato (PEI)**, ai sensi dell'[articolo 7](#), comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. È, altresì, **componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato** ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 4 (ossia del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità), nonché il rispetto degli **standard qualitativi** individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Si rammenta, in aggiunta a quanto già detto in precedenza, che il **Piano educativo individualizzato (PEI)** promuove l'inclusione degli studenti con disabilità e garantisce a ciascuno tutto il necessario per partecipare appieno alla vita scolastica e realizzare il suo potenziale.

Ai sensi della citata lettera *d*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il **PEI** esplicita le modalità di sostegno didattico, **compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti.

Il [decreto interministeriale 182 del 2020](#) definisce il modello unico per il PEI, le linee guida e l'assegnazione delle misure di sostegno.

Il [decreto ministeriale 153 del 2023](#) modifica il lavoro del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), le azioni, i modelli e le linee guida.

Le **Linee guida sull'assegnazione delle misure di sostegno e sul modello di Piano educativo individualizzato (PEI)**, adottate con il decreto interministeriale da ultimo citato, si inseriscono nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 66 del 2017 e dal decreto legislativo n. 96 del 2019. Un **elemento qualificante** è la previsione della **partecipazione dei genitori** e, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione attiva degli stessi al **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO)**.

Il PEI è lo strumento cardine del **percorso inclusivo**: esso è discusso, approvato e verificato dal GLO, costituito per ciascun alunno con disabilità e valido per un anno scolastico. La composizione del gruppo, definita dall'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 66 del 2017, comprende il team dei

docenti contitolari o il consiglio di classe, l'insegnante di sostegno, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché figure professionali specifiche, interne ed esterne, che interagiscono con la classe e con l'alunno, con il supporto dell'Unità di valutazione multidisciplinare. La convocazione degli incontri spetta al dirigente scolastico, che cura anche la regolarità delle procedure e della verbalizzazione.

Il decreto stabilisce che il PEI deve essere redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, entro ottobre, con verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico. La struttura del documento si articola in più sezioni: il quadro informativo, gli elementi generali desunti dal Profilo di funzionamento, il raccordo con il Progetto individuale, le osservazioni sull'alunno utili alla progettazione degli interventi di sostegno, la definizione degli obiettivi educativi e didattici, l'analisi del contesto con l'individuazione di barriere e facilitatori, gli interventi per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, gli interventi sul percorso curricolare, l'organizzazione generale del progetto di inclusione con l'utilizzo delle risorse, la certificazione delle competenze, la verifica finale con proposte per le risorse professionali e infine la predisposizione di un PEI provvisorio per l'anno scolastico successivo.

Il **Profilo di funzionamento** rappresenta il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI e del Progetto Individuale. Redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare, deve essere aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e redatto con la collaborazione dei genitori e, nel rispetto del principio di autodeterminazione, con la partecipazione dello studente con disabilità.

L'**osservazione dell'alunno** costituisce il punto di partenza dell'intero processo: essa ha lo scopo di evidenziare punti di forza e punti di debolezza su cui fondare gli interventi educativi e didattici. Le dimensioni prese in esame sono quelle della socializzazione e interazione, della comunicazione e linguaggio, dell'autonomia e orientamento, e della dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento.

Un ruolo centrale viene attribuito anche all'**analisi del contesto**. La sezione del PEI dedicata a questo aspetto deve considerare barriere e facilitatori secondo la prospettiva biopsicosociale dell'ICF, distinguendo tra fattori ambientali ed elementi personali. L'individuazione di barriere ha la finalità di pianificare interventi volti a eliminarle o a ridurne l'impatto negativo, mentre l'attenzione ai facilitatori consente di valorizzare risorse già presenti.

Per quanto riguarda la **valutazione**, il riferimento essenziale resta l'articolo 16 della legge n. 104 del 1992. In esso si stabilisce che la valutazione è effettuata dai docenti sulla base del PEI, con l'indicazione delle discipline per le quali sono stati adottati criteri didattici particolari, delle attività integrative e di sostegno, delle prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti, e con la possibilità di prevedere prove equipollenti, tempi più lunghi e strumenti compensativi. La valutazione deve basarsi sul progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, secondo un approccio che, pur restando formativo, deve rispettare il principio di terzietà.

Quanto al **personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 4** del decreto legislativo n. 66 del 2017, si ricorda che si tratta dei profili professionali del **personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità**.

L'articolo 3, comma 4 citato prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio

nazionale della **definizione dei profili professionali** del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale. Tale delega non è stata tuttavia attuata. Tale previsione si pone in continuità con quanto già prevede l'articolo 13, comma 3 della [legge n. 104 del 1992](#), laddove stabilisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire **l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale** degli alunni con disabilità, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

Si segnala in proposito che al **Senato** è in corso l'esame congiunto di **tre progetti di legge abbinati** ([A.S. 1141](#), [A.S. 236](#), [A.S. 793](#)), miranti a introdurre formalmente la figura professionale dell'**assistente per l'autonomia e la comunicazione**. In data 15 gennaio 2025, le Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) hanno adottato un testo unificato.

Come si legge nella **relazione illustrativa del progetto di legge n. 1141**, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) è una figura professionale specializzata, prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Più in dettaglio, come evidenziato anche da una recente sentenza della Corte costituzionale ([sentenza n. 127 del 23 giugno 2023](#)), le attività svolte dall'ASACOM sono le seguenti: collabora alla stesura e aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI); programma, realizza e verifica interventi integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con i docenti curriculare e di sostegno; promuove l'autonomia dello studente disabile, proponendo strategie volte a conseguire le finalità formative dello sviluppo complessivo della persona; favorisce la socializzazione dello studente con disabilità e collabora all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di migliori relazioni con le stesse famiglie. L'ASACOM svolge, dunque, la funzione di mediatore e facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. Il suo principale compito è quello di compensare le difficoltà comunicative e relazionali che possono derivare dalla disabilità, consentendo agli studenti con disabilità di godere pienamente dei loro diritti all'istruzione e all'integrazione sociale.

La figura dell'ASACOM si colloca in una dimensione intermedia e di giuntura fra sistema scolastico e sistema socio-assistenziale e si discosta sia da quella dell'insegnante di sostegno, che fa parte del corpo docente, sia da quella dell'assistente di base e igienico-personale, che è parte del servizio ausiliario.

Quanto agli **standard qualitativi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis**, del decreto legislativo n. 66 del 2017, si ricorda che, in base a tale disposizione, con **accordo in sede di Conferenza unificata**, devono essere definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere *a), b), c)* del comma 5 del medesimo decreto, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché **gli standard qualitativi** relativi alle predette lettere.

Le lettere *a), b)* e *c)* citate prevedono, in particolare, che gli enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) gli interventi necessari per garantire **l'assistenza** di loro competenza;
- b) i servizi per il **trasporto** per l'inclusione scolastica;

c) l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali.

Il comma 3 dispone che entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal [decreto ministeriale del 28 luglio 2016, n. 162](#) (recante il regolamento sul trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata), è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI).

La relazione tecnica ricorda che il sistema SIDI è l'area riservata all'interno della quale sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e per gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora, e costituisce lo strumento informativo centrale per la rilevazione, la condivisione e il monitoraggio dei servizi erogati e dei relativi fabbisogni, rappresentando la base conoscitiva per la programmazione nazionale e territoriale.

Il comma prosegue prevedendo che con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale sopra citato, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale è alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 stabilisce che, nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 3, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali, nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico, ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse

finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

La **relazione tecnica** presentata dal Governo osserva che nel **primo ciclo di istruzione** (243.840 studenti certificati), il servizio di assistenza agli studenti con disabilità certificati, sulla base dei dati dell'esercizio finanziario 2025, può essere garantito per una media annua non inferiore a **50 ore per ciascun studente certificato, stimando un costo orario pari a 20 euro**. La relativa copertura finanziaria si articola come rappresentato nella tabella che segue:

Fonte di finanziamento	Importo per studente	Ore coperte
Fondo unico per l'inclusione	€ 541	27 ore
Fondo equità e livello dei servizi	€ 630	31 ore
Totale stimato	€ 1.171	58 ore

La combinazione delle due citate fonti garantisce la copertura dell'obiettivo di servizio come declinato al comma 4 (non inferiore a 50 ore).

Per il **secondo ciclo** (95.635 studenti certificati), la copertura del servizio è assicurata interamente dalle risorse del Fondo unico per l'inclusione afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che per l'annualità 2025 erano pari a 128.227.991 euro.

Quindi, le risorse assegnate per il secondo ciclo coprono integralmente il servizio, garantendo almeno 50 ore medie annue per ciascun alunno certificato, con una disponibilità effettiva 1.340,81 euro per studente, pari a **67 ore per studente**.

La relazione tecnica precisa che la spesa media oraria costituisce un **obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa obbligatoria**. La sua attuazione è, quindi, subordinata alla disponibilità delle risorse previste dalla legislazione vigente. Il parametro delle ore medie, come indicato dalla norma, non definisce un obbligo permanente, ma rappresenta un riferimento tecnico elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili in termini di risorse e platea di beneficiari.

Di conseguenza, eventuali variazioni nella platea o nella disponibilità delle risorse determinano un adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo è volto a **individuare una soglia condivisa di riferimento**, funzionale a garantire parità di trattamento tra gli enti e una distribuzione equa delle risorse.

Si segnala che la **relazione tecnica non fornisce motivazioni** in ordine alla quantificazione del **costo orario in 20 euro per ciascuna ora** - parametro che risulta decisivo nella determinazione quantitativa dell'obiettivo di servizio da raggiungere. Da questo punto di vista, il testo legislativo appare lacunoso, non potendosi procedere, senza

la previa definizione di un costo orario, alla individuazione di “**una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite**”.

Si valuti l'opportunità di determinare già nel testo legislativo, o di rinviare espressamente tale determinazione ad un atto normativo già emanato o da emanarsi successivamente, il costo orario da applicarsi per individuare la soglia minima al di sopra della quale si considera raggiunto l'obiettivo di servizio relativo all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità certificata.

Il comma 5 prevede che, **con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla [Commissione tecnica per i fabbisogni standard](#) di cui all'articolo 1, comma 29, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di stabilità 2016), previa intesa in sede di Conferenza unificata, **sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità** di cui all'articolo 1, comma 210, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio 2024), afferenti alla **finalità** di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a*, della medesima legge di bilancio 2024 (si tratta della finalità del potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado), che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 4 e al successivo raggiungimento del LEP.

La **relazione tecnica** afferma che la procedura prevista dal comma garantisce il coordinamento finanziario tra i diversi livelli di governo e assicura la coerenza con il sistema dei fabbisogni *standard*, consentendo di collegare la spesa effettiva ai livelli di prestazione garantiti. In via graduale, è necessario il raggiungimento di criteri di riparto compatibili con il sistema dei fabbisogni *standard* e la prioritaria copertura dei divari territoriali a fronte dell'effettiva applicazione dei LEP.

Pertanto, la disposizione in esame si limita a definire le procedure di riparto e non comporta effetti finanziari, in quanto non introduce nuovi oneri né variazioni di spesa rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Si ricorda che il **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, disciplinato dai commi da 210 a 215 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

Il [decreto 30 dicembre 2024](#) del Ministro per le disabilità, adottato di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha disciplinato la procedura di accesso ai finanziamenti, nonché le relative modalità di

erogazione, monitoraggio dell'utilizzo ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi, a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

Il [decreto 25 giugno 2024](#) del Ministro per le disabilità, adottato di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a regolato l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità da realizzare nel Comune di Caivano.

[Con il decreto 22 aprile 2025](#) del Ministro per le disabilità è stato approvato l'avviso pubblico nel quale sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti, nonché i criteri e le modalità di valutazione dei progetti presentati.

Il Fondo in esame è iscritto nel **capitolo 1431 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda, inoltre, che le **finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge di bilancio 2024**, richiamate dalla disposizione in commento, riguardano il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il **comma 6** prescrive che, all'attuazione del presente articolo, **si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, di cui all'articolo 1, comma 210, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio 2024), afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a*), della legge n. 213 del 2023, sulle risorse del **Fondo equità e livello dei servizi**, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge n. 213 del 2023, e sulle **risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali** nell'ambito dei rispettivi bilanci.

La **relazione tecnica** afferma che il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) si realizza attraverso il concorso tra risorse statali e territoriali, secondo un modello di cofinanziamento che non grava ulteriormente sulla finanza pubblica. Tale modello si fonda sull'impiego efficiente delle risorse già previste a legislazione vigente, comprese quelle degli enti territoriali che già contribuiscono al servizio.

Oltre quanto già detto sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, si ricorda che il [**Fondo equità e livello dei servizi \(FELS\)**](#) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con **l'articolo 1, comma 496, della legge di bilancio 2024** per ottemperare alla sentenza della [Corte costituzionale n. 71 del 2023](#) che ha richiesto al legislatore di intervenire sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), al fine di superare la presenza, all'interno di quest'ultimo, di componenti vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio. Il FELS è un fondo statale pensato per ridurre gli squilibri economici e favorire l'esercizio effettivo dei diritti della persona. Il suo funzionamento è previsto con un orizzonte temporale limitato, oltre che con dotazioni finanziarie e cadenze differenziate a seconda delle aree di intervento delle risorse. Queste ultime sono destinate: a) finanziamento dei servizi sociali

comunali; b) incremento dei posti negli asili nido; c) potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla [pagina web](#) appositamente dedicata presente sul sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri.

Articolo 128

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

L’**articolo 128, comma 1**, stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia²⁰ – mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti previsti dalla legge. A tal fine, il **comma 2** incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il **comma 3** demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L’**articolo 128, comma 2**, prevede interventi pari a un importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia quindi una maggiore spesa in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Si segnala in materia che il Governo ha presentato al Senato il [disegno di legge S. 1623](#) recante *delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*. L’esame in sede referente del provvedimento non risulta ancora avviato.

Per ulteriori approfondimenti relativamente al coordinamento tra il disegno di legge citato e la disposizione qui in esame si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 123 del provvedimento in esame.

Come sopra anticipato, il **comma 1** dispone che sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione (più correttamente *delle prestazioni*) di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 68/2012 in materia di istruzione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera *c*), del d.lgs. n. 68/2011, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

²⁰ In merito all’adozione del federalismo fiscale regionale in alcuni ambiti, tra cui quello dell’istruzione, si rinvia alla scheda relativa al precedente **articolo 123**.

In proposito, si ricorda preliminarmente che l'**articolo 117, secondo comma, lettera m)**, della Costituzione rimette alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** la “determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”

Ciò premesso, il **decreto legislativo n. 68 del 2011** (disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario) è stato adottato in attuazione della **legge n. 42 del 2009** (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale), il cui **articolo 20**, comma 2, **demandava alla legge statale la determinazione dei LEP**. Fino a tale nuova determinazione, si sarebbero considerati i LEP già fissati in base alla legislazione statale.

Il richiamato **articolo 14** del decreto legislativo n. 68 del 2011, attuativo della legge n. 42, ha determinato le materie per le quali è necessario, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, determinare i LEP. Si tratta di **sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale**, oltre che delle altre materie per le quali, in base al già richiamato articolo 20 della legge n. 42, la legge statale individuerà dei LEP.

Per ulteriori approfondimenti relativi al processo di attuazione della delega in materia di **determinazione dei LEP** si rinvia alla scheda di lettura relativa all'**articolo 123** del provvedimento in esame.

Si ricorda altresì che l'art. 7 del d.lgs. 68/2012 – recante la disciplina vigente relativa al diritto allo studio per gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM - ha disposto che la concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti di eleggibilità, nei limiti delle risorse disponibili (co. 1).

L'importo delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità²¹ per l'accesso alle stesse sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Il primo decreto interministeriale doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012 e deve essere aggiornato con cadenza triennale (co. 7).

L'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 68/2012 prevede anche che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 7, co. 7, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal [DPCM 9 aprile 2001](#), a suo tempo emanato previo parere della Conferenza Stato-regioni.

Come previsto dal comma 8 dell'articolo 7, in attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012, l'importo della borsa di studio è determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con

²¹ Sulla base dell'art. 8, i requisiti di eleggibilità attengono a merito e condizione economica. In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti anche tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea. Per le istituzioni AFAM, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al DPR 212/2005 (co. 2). Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) (co. 3).

decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012 e secondo le modalità di cui al comma 7.

In base al comma 2, l'importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo: a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. È compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche. È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati dirette personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare; b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche del trasporto pubblico; c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero; d) la voce alloggio è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi; e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.

La spesa verrà stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, computata su undici mesi (comma 3). La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente (comma 4). La borsa di studio è destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore (comma 5). I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria (comma 6).

Successivamente, l'art. 12 del D.L. 152/2021 (L. 233/2021) ha disposto che, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse fossero definiti, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il [decreto ministeriale 17 dicembre 2021 n. 1320](#).

In particolare, l'art. 3, comma 10, del predetto D.M. n. 1320/2021 prevede che gli importi i minimi delle borse di studio sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale, emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

Pertanto, attualmente, il [Decreto Direttoriale n. 181 del 28 febbraio 2025](#) stabilisce all'art. 1 che gli importi minimi delle borse di studio sono aggiornati per l'anno accademico 2025/2026 con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono così definiti: a) studenti fuori sede: euro 7.072,10; b) studenti pendolari: euro 4.132,85; c) studenti in sede: euro 2.850,26.

Il **comma 2** incrementa, per le finalità di cui al comma 1, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 68/2012 di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Si ricorda che il citato **art. 18, comma 1** del decreto legislativo n. 68 del 2012 prevede che, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal [decreto legislativo n. 68 del 2011](#) (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), **il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli**, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8 del medesimo decreto, è **coperto con le seguenti modalità**:

- a) dal [fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio](#), appositamente istituito a decorrere dal 2012 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, cap. 1710, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'[art. 1 della legge n. 147 del 1992](#) e di cui all'[art. 33, comma 27, della legge n. 183 del 2011](#), e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni. Lo [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), scontando già gli effetti della disposizione in esame, evidenzia un ammontare, in termini di competenza e cassa, pari a € 557.814.548 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio;
- c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

Il **comma 3** demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.